



CITTÀ DI BRA

OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLE COLONIE FELINE, DEL CONTROLLO E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO FELINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRA.

PREMESSO CHE

L'Amministrazione Comunale intende proseguire le attività di tutela del benessere dei gatti domestici randagi su territorio comunale, nello spirito delle vigenti leggi nazionali e regionali, con lo scopo di garantire:

- a) la tutela dei diritti degli animali;
- b) la civile convivenza tra i cittadini e gli animali urbanizzati;
- c) la prevenzione del randagismo felino;
- d) la corretta gestione delle colonie feline;
- e) la promozione e l'attuazione di una politica di educazione e formazione del cittadino in materia di esigenze degli animali domestici;
- f) l'adozione delle misure atte al controllo riproduttivo delle colonie feline, con idonei interventi di sterilizzazione;
- g) la cura delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà.

Le premesse formano parte integrante del presente atto.

SI DISPONE

Che le attività da svolgersi su territorio comunale, da parte di soggetto del Terzo Settore (di seguito “Soggetto incaricato”) autorizzato dal Comune, siano disciplinate nel rispetto dei seguenti articoli.

ART. 1

Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina le attività di tutela, controllo e contenimento della popolazione felina (sia di colonie feline che di singoli gatti che vivono in libertà, secondo le definizioni di cui alla L.R. n°16 del 09 aprile 2024).

Il controllo sanitario e gli interventi di sterilizzazione e cura degli esemplari dovranno essere effettuati dal Soggetto incaricato tramite medico veterinario convenzionato con la stessa, ogni qual volta si renda necessario.

ART. 2

Rapporti tra i contraenti

Per la realizzazione degli obiettivi di cui in premessa, il Comune di Bra affida al Soggetto incaricato denominato le attività finalizzate alla tutela del benessere delle colonie feline e dei gatti privi di proprietario che vivono in libertà, sul territorio braidese.

ART. 3

Attività del soggetto incaricato

Il Soggetto incaricato si impegna a svolgere le seguenti attività:

- 1) individuazione delle colonie feline libere sul territorio comunale e periodico censimento degli esemplari presenti. Il primo

aggiornamento del censimento deve essere effettuato entro 3 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione.

- 2) controllo, cattura, cura e sterilizzazione degli esemplari facenti parte di colonie feline libere presenti sul territorio comunale di Bra. Qualora i volontari del Soggetto incaricato non siano in condizioni di sopperire integralmente, potrà essere richiesta la collaborazione dei cittadini nei seguenti termini: autorizzazione alla collocazione temporanea di “gabbie trappola” entro spazi di proprietà privata, laddove ritenuto funzionale; collaborazione nel trasferimento degli animali catturati allo studio veterinario convenzionato con il Soggetto incaricato, per le operazioni di sterilizzazione;
- 3) recupero e cura dei gatti randagi vittime di eventi incidentali. In particolare, il Soggetto incaricato dovrà farsi carico di apposita convenzione con studio veterinario abilitato, che garantirà un servizio di reperibilità 24h/24 e 7 giorni/7 per intervenire prontamente in caso di eventi incidentali che vedano il coinvolgimento di gatti privi di proprietario. L'intervento potrà essere attivato solo dietro segnalazione di uno dei seguenti soggetti: Servizio Ambiente del Comune di Bra; Polizia Locale del Comune di Bra; altre Forze dell'Ordine.
- 4) promozione delle adozioni con particolare riferimento ai piccoli di gatte facenti parte di colonie feline o viventi in libertà, prima dei propedeutici interventi di sterilizzazione.

ART. 4

Compiti del Soggetto incaricato

Il Soggetto incaricato si mette a disposizione del Comune di Bra, nella persona del Sindaco pro-tempore, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, e del Servizio Ambiente del Comune di Bra per gli aspetti tecnico-amministrativi, per svolgere:

- attività previste dal proprio Statuto e dalle vigenti leggi in materia di tutela degli animali, ivi compresa la Legge Regionale n°16 del 09 aprile 2024 e s.m.i.;
- attività volte a migliorare la civile convivenza tra cittadini e gatti domestici privi di proprietario;
- attività di promozione degli affidamenti di tali animali tramite i propri soci;
- eventuali attività didattiche presso le scuole, in base alle proprie disponibilità.

Per i compiti di cui sopra, il Comune di Bra si riserva la facoltà di chiedere la collaborazione del Soggetto incaricato per la partecipazione a bandi regionali, nazionali o comunitari qualora sussista un interesse reciproco a partecipare e attuare le relative iniziative.

I soci, membri o componenti comunque denominati, per i quali ci si impegna a fornire la consistenza numerica e l'elenco nominativo degli iscritti effettivi, sono adeguatamente formati, dispongono di tessera identificativa con foto e dati anagrafici; la loro denominazione all'interno del Soggetto incaricato è "Volontari". Le attività sono registrate su appositi moduli con l'indicazione del tipo di intervento effettuato e la compilazione di un'apposita scheda per i gatti dati in affidamento.

ART. 5

Vincoli del Soggetto incaricato

Il Comune di Bra autorizza il Soggetto incaricato ad individuare le colonie feline libere presenti sul territorio braidese e procedere a sue spese alla sterilizzazione per contenere il fenomeno del randagismo felino. Autorizza altresì a promuovere le adozioni di gatti, con specifico riferimento a: piccoli di gatte che vivono in libertà; gatti che vivono in libertà, che per la

presenza di determinate condizioni cliniche o patologie non siano in condizioni di vivere nell'ambito di una colonia;.

ART. 6

Responsabilità per danni a persone e/o cose

In ordine a tutte le attività di cui alla presente convenzione, il Soggetto incaricato ha assicurato i volontari operanti contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, come da copia di polizza agli atti.

Il Soggetto incaricato risulta altresì assicurato per responsabilità civile verso terzi comprendente danni a persone e cose, come da copia di polizza agli atti.

ART. 7

Durata di validità della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2028 compreso.

ART. 8

Contributo annuale

A copertura dei costi sostenuti dal Soggetto incaricato per l'espletamento delle attività in argomento, il Comune si impegna a corrispondere alla stessa un contributo massimo per singola annualità di Euro 4.000,00 a titolo di rimborso delle spese adeguatamente documentate. Il pagamento del contributo avverrà con ordinativo a favore del Soggetto incaricato, con accredito sul c/c dedicato, comunicato ai sensi dell'art. 5 della legge 136/2010 e s.m.i., agli atti del Comune.

La liquidazione avverrà in due rate semestrali, a giugno e a dicembre, sulla base della documentazione fornita dal Soggetto incaricato.

ART. 9

Risoluzione per inadempimento, recesso

Ai sensi dell'articolo 21 sexies della legge 7 agosto 1990, n.241 s.m.i., il Comune può recedere dalla Convenzione:

- 1) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- 2) laddove il Soggetto incaricato, pur dando corso all'esecuzione della convenzione, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dalla convenzione.

Il recesso è comunicato da parte del Comune al Soggetto incaricato con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari consecutivi.

Parimenti, al Soggetto incaricato è concessa la facoltà di recesso, da comunicarsi con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, al Soggetto incaricato non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile. In ogni caso si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto la Convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Associazione con PEC o raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 56 comma 3 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;
- b) nei casi di gravi violazioni degli obblighi di cui agli articoli 3, 4, 5.

ART. 10

Interpretazione della convenzione

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia e le norme del Codice Civile.

Resta convenuto tra le Parti che le eventuali vertenze giudiziali, comunque derivanti dal presente rapporto, saranno deferite in via esclusiva al foro di competenza territoriale di Asti. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 11

Norme finali

Il Soggetto incaricato, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013.

Il Soggetto incaricato, a tal fine, sottoscrive per integrale conoscenza ed accettazione il “Codice specifico aziendale di comportamento” del Comune di Bra che fa parte integrante del presente accordo e che si intende allegato allo stesso ancorché non materialmente e fisicamente unito al medesimo.

Letto, approvato, sottoscritto.